PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

# Art. 59

Al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-907 sara' allegato un conto generale dell'erogazione delle somme di cui all'articolo precedente e di quelle raccolte dalla pubblica e privata beneficenza a sollievo dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio e dalle successive alluvioni.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 |
| Estremi | Legge 19 luglio 1906, n. 390 |
| Titolo | IV — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-59/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it